



SENT. N. 242/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI Presidente relatore

Luigi GILI Consigliere

Alessandra OLESSINA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **23944** del Registro di Segreteria,
ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione
Piemonte, nei confronti di **V.F.**, cod. fisc.

omissis, nato a *omissis* il *omissis*, residente in via *omissis* n.

18, *omissis*, nella qualità di legale rappresentante

dell'Associazione A.d.P. Onlus, sita in via *omissis*, n.8,

omissis, cod. fisc. *omissis* - associazione ormai cessata, e

come tale non evocata nel giudizio - rappresentato e difeso, anche
disgiuntamente, come da procura agli atti, dall'avv. Gabriella Mangano e
dall'avv. Roberta M. Avola Faraci, ed elettivamente domiciliato presso i loro

domicili digitali PEC: *g.mangano@pec.slmangano.com* e

robertamariaavolafaraci@pec.ordineavvocatitorino.it;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 13 novembre 2024, con l'assistenza del

	Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Presidente Marco Pieroni, per	
	il Pubblico Ministero, il Vice Procuratore Generale Consigliere Massimo	
	Valero, come da verbale, per il convenuto F.V., l’Avvocato,	
	Roberta Maria Avola Faraci, che lo rappresenta e difende.	
	Esaminati gli atti.	
	<i>Ritenuto in fatto</i>	
	1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la Procura contabile ha citato	
	il convenuto in epigrafe indicato, perché se ne accerti e dichiarare la	
	responsabilità amministrativo contabile, con conseguente condanna dello	
	stesso al risarcimento del danno erariale per l’importo complessivo di euro	
	9.033,15, in favore della Regione Piemonte, o del diverso importo che verrà	
	determinato nel corso del giudizio, oltre ad interessi moratori o legali, ulteriori	
	e successivi, maturati e maturandi dalla data di revoca, rivalutazione	
	monetaria e spese di giustizia.	
	2. La vicenda è venuta a conoscenza della Procura contabile a seguito della	
	trasmissione, in adempimento degli obblighi di cui agli art. 51 e ss. del codice	
	di giustizia contabile, da parte della Regione Piemonte, della nota prot.	
	n.7029/2023 del 15/06/2023, di un dettagliato prospetto relativo a nove	
	posizioni debitorie, per un totale di 148.525,56 euro di mancate restituzioni di	
	finanziamenti erogati, oltre interessi e spese.	
	2.1. In particolare, a seguito di puntuale richiesta formulata dalla Procura	
	contabile presso questa Sezione (nota prot. n. 2889 del 15/06/2023), la	
	Regione, con nota prot. 9844 del 26/07/2023, trasmetteva la documentazione	
	relativa alla posizione debitoria dell’Associazione A.d.P.	
	Onlus, dichiarata estinta, e pertanto non evocata nel giudizio, dalla quale	
	- pag. 2 di 10 -	

risultava quanto in appresso riassunto.

2.2. Con determinazione n. 388 del 15.7.2008, in applicazione degli artt. 4 e 6 della legge regionale 28 agosto 1978 n. 58, "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali", veniva assegnato un contributo di euro 17.000,00, per la realizzazione della "Stagione Teatrale 2008" organizzata dall'Associazione Culturale A.d.P.

Come risultante dalla citata determinazione di concessione del contributo (che fa richiamo alle precedenti determinazioni n. 156 del 13.6.2007 e n. 167 del 21.06.2007), la Direzione promozione attività culturali, istruzione e spettacolo approvava lo schema di convenzione fra la Regione Piemonte e l'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte s.p.a., successivamente sottoscritto fra le parti (rep. 12566 del 19.07.2007), per l'attivazione presso Finpiemonte S.p.A. di un fondo di anticipazione a favore dei soggetti ammessi a contributo in spesa corrente ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di beni e di attività culturali.

Finpiemonte S.p.A, con nota del 06/10/2009, comunicava alla Regione di aver liquidato, in conformità a quanto previsto nella convenzione sopra citata, a favore dell'Associazione Culturale A.d.P. l'anticipo del 50% del contributo di euro 17.000,00, pari a euro 8.500,00, con valuta in data 08/10/2008.

Con comunicazione del 19.05.2009, prot. n.17404/DB18.05, e successiva comunicazione del 02.09.2009, prot. n. 26528/DB18.05, veniva sollecitata la documentazione attestante lo svolgimento della "Stagione Teatrale 2008", invitando il legale rappresentante dell'Associazione a far pervenire la documentazione richiesta entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento

	della raccomandata, comunicando che, in caso di mancato invio, sarebbe stata	
	avviata la procedura di revoca del contributo.	
	Come risultante dalla determina di revoca del contributo, con comunicazione	
	non datata e non sottoscritta dall'interessato, acquisita al protocollo della	
	Regione Piemonte al n. 30219, DB/ 18.05 del 06/10/09, il Signor F.	
	V., Presidente dell'Associazione Culturale A.d.P.,	
	dichiarava di dover rinunciare al contributo per la realizzazione della	
	"Stagione Teatrale 2008" a causa di revoca dell'incarico da parte del Comune	
	di <i>omissis</i> .	
	Con nota del 14/10/2009, n. 31407, in esecuzione della determina del	
	9/10/2009, n. 961, la Regione Piemonte notificava al Signor V. la	
	revoca del contributo, formalizzando la richiesta di restituzione del contributo	
	già parzialmente ricevuto, dando mandato a Finpiemonte S.p.a. per il	
	recupero, essendo venuto meno il fine pubblico che ne aveva motivato la	
	concessione ed esistendo una rinuncia espressa allo stesso.	
	2.3. L’odierno convenuto è risultato, dunque, inadempiente rispetto alla	
	richiesta di restituzione delle somme oggetto di provvedimento di revoca.	
	2.4. Con decreto istruttorio del 27/11/2023, la Procura richiedeva all’Agenzia	
	delle Entrate una verifica in merito all’attuale operatività dell’associazione	
	“Associazione A.d.P. Onlus”; l’Ente ha riscontrato, alla	
	Procura Regionale, la richiesta in data 6/12/2023, comunicando che la	
	succitata associazione era stata dichiarata estinta, ragion per cui la Procura	
	non ha proceduto nei suoi confronti.	
	2.5. L’importo da restituirsi di euro 9.033,15 è stato quindi iscritto a ruolo il	
	16/7/2010 e affidato all’agente esterno della riscossione che, con la	
	- pag. 4 di 10 -	

	notificazione della cartella esattoriale n. 13220100007852860000 (cartella,	
	che, in atti, risulta dalla stampa, in data 7 gennaio 2019, del “Prospetto del	
	contribuente per cartella”), ha così inteso interrompere ogni termine	
	prescrizionale.	
	2.6. Ritenendo che le condotte ora descritte integrassero una fattispecie di	
	responsabilità amministrativa, la Procura Regionale notificava in data	
	1/02/2024 al convenuto, l’invito a dedurre previsto dall’art. 67 dell’all. 1 al	
	d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, codice di giustizia contabile (c.g.c.), invitandoli	
	a depositare, entro 45 giorni, le deduzioni ed i documenti da far valere in loro	
	difesa ed a richiedere nello stesso termine l’eventuale audizione personale.	
	Nulla essendo stato fatto pervenire e ritenendosi sussistente un danno erariale	
	derivante dalla condotta del Signor V.F., per le ragioni tutte	
	esposte nei provvedimenti di revoca, ormai definitivi per non essere stati	
	impugnati innanzi il competente G.A., la Procura ha adito la Sezione per	
	l’accoglimento della domanda restitutoria e risarcitoria.	
	3. In particolare, secondo la Procura, in considerazione dell’omessa	
	rendicontazione relativa allo svolgimento delle attività culturali finanziate	
	attraverso la quale avrebbero dovuto essere documentato che il contributo era	
	stato effettivamente fruito per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche	
	perseguite dal bando e per le quali il contributo era stato erogato, sulla base	
	della giurisprudenza contabile, ha ritenuto la sussistenza della prova	
	sufficiente della sussistenza di un danno erariale per sviamento dalle	
	pubbliche finalità del concesso contributo, imputabile alla condotta	
	dell’agente, connotata da dolo, astretto da rapporto di servizio all’ente	
	pubblico, in quanto soggetto privato percettore di pubblico finanziamento.	
	- pag. 5 di 10 -	

Invero, secondo la Procura, lo “sviamento” delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi nell’indebita percezione o nella mancata restituzione del finanziamento (ovvero anche l’omesso recupero da parte della P.A. interessata) e l’associazione è stata, pacificamente, destinataria del finanziamento in esame, poi revocato per le ragioni espresse nel relativo provvedimento.

4. Il convenuto, costituitosi nel giudizio, con memoria depositata in data 22 maggio 2024, chiede, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria proposta e, comunque la sua reiezione nel merito, in tanto improponibile e infondata.

4.1. In relazione all’intervenuta prescrizione, la difesa del convenuto, non risultando alcun occultamento doloso, neppure contestato dalla Procura, rappresenta come sia ampiamente decorso il termine prescrizionale quinquennale per la proposizione dell’azione erariale, tenuto conto che la revoca del contributo risale al 14 ottobre 2009 o, al limite, al 28 febbraio 2010, data in cui è scaduta la proroga concessa all’Associazione per la restituzione della quota erogata, e che l’invito a dedurre risulta notificato in data 1 febbraio 2024.

4.2. Si contesta, inoltre, il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto che è stato Presidente dell’Associazione A.d.P.

Onlus da 1° febbraio 2008 sino al 16 settembre 2009, cui è poi succeduto il Signor E.M. e considerato, altresì, che la comunicazione di restituzione è stata inviata all’indirizzo sociale dell’Associazione in un arco temporale successivo alla sua cessazione del convenuto della carica, con la conseguenza che egli sarebbe stato del tutto ignaro delle richieste di

	restituzione reclamate dell’Ente pubblico e anche estraneo al contenzioso in	
	atto.	
	4.3. In conseguenza di quanto precede, sarebbe, altresì, non sussistente	
	l’elemento soggettivo sotto il profilo della colpa grave o del dolo, in quanto,	
	come si è visto (precedente punto 3.2.), il Signor V. è rimasto ignaro	
	della richiesta di restituzione formulata dalla Regione e della mancata	
	ottemperanza da parte dell’Associazione che aveva fruito del contributo.	
	5. Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	<i>Considerato in diritto</i>	
	1. L’eccezione preliminare di parte circa la prescrizione del diritto al	
	risarcimento del danno per euro 9.033,15 azionato dalla Procura Regionale	
	nei confronti del Signor V.F. è meritevole di accoglimento.	
	2. Difatti, l’unico documento prodotto in atti dalla Procura dal quale far	
	decorrere il <i>dies a quo</i> per il computo del termine prescrizioneale quinquennale	
	del diritto al risarcimento del danno erariale (art. 1, comma 2, della legge n.	
	20 del 1994) è il citato provvedimento di revoca del contributo con richiesta	
	di restituzione dello stesso datato 14 ottobre 2009.	
	Ebbene, da quella data, il termine deve ritenersi oramai ampiamente decorso,	
	tenuto conto che l’invito a dedurre risulta notificato in data 1° febbraio 2024.	
	3. Né può trovare accoglimento la richiesta formulata dal Procuratore in	
	udienza per l’assegnazione di un termine utile a richiedere l’invio di una nota	
	di richiesta istruttoria alla Regione o all’Agenzia delle entrate – Riscossione	
	per individuare, in via, peraltro, di mera ipotesi, la notifica al convenuto,	
	<i>medio tempore</i> , di un possibile atto interruttivo, in quanto tale richiesta,	
	valutata ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c., costituisce - piuttosto -	
	- pag. 7 di 10 -	

	un argomento di prova di segno contrario rispetto a quello cui mira l'attore, e	
	cioè quello dell'assenza, in atti (riconosciuta, dunque, dallo stesso requirente)	
	di un atto o di un fatto interruttivo della prescrizione, anche nella più ridotta	
	intensità del principio di prova che potesse, quanto meno, rendere verosimile	
	l'assunto della pretesa del requirente, e che doveva, dunque, essere cura della	
	Procura acquisire al processo, prudenzialmente e tempestivamente, anche	
	prima di avviare il giudizio, e dunque sin dall'invito a dedurre, tenuto conto	
	della prevedibilità di un'eccezione di tal genere da parte del convenuto	
	costituito, essendo decorsi, all'evidenza, oltre quattordici anni dal data del	
	provvedimento revoca del contributo; e ciò in disparte, la costituzione nel	
	giudizio del convenuto, effettuata, <i>in limine</i> dell'udienza, poco più di venti	
	giorni prima della celebrazione del giudizio, con la quale la difesa del	
	V. ha, tanto puntualmente quanto persuasivamente, presentato	
	l'eccezione (in senso stretto) di prescrizione, che, com'è noto, il giudice, <i>ex</i>	
	<i>officio</i> , non sarebbe stato legittimato a sollevare (art. 2938 c.c.).	
	4. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., le spese del presente giudizio sono	
	compensate, stante la definizione dello stesso sulla base dell'accoglimento	
	della preliminare eccezione di prescrizione del diritto azionato.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, rigetta la domanda della Procura Regionale per	
	intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per euro	
	9.033,15 dalla stessa Procura azionato nei confronti del Signor V.	
	F.	
	Le spese del giudizio sono compensate.	
	- pag. 8 di 10 -	

	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024, con	
	l'intervento dei magistrati:	
	Marco PIERONI, Presidente relatore	
	Luigi GILI, Consigliere	
	Alessandra OLESSINA, Consigliere	
	Il Presidente redattore	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 11/12/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione	
	dei dati personali"	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, data della firma digitale	
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo	
	30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri	
	- pag. 9 di 10 -	

dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 11/12/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente